

IL LAVORO

LUIGI CICERI

Nei millenni della preistoria e della protostoria nell'agro gradiscano si viveva di caccia e pesca e così in epoca paleoveneta. Solo con la latinità l'agro viene trasformato in agricolo; lo si divide in lotti di 24 campi attuali, lo si assegna a nuclei familiari di genti locali e di latini che convivevano. Fu un lungo periodo di pace. Poi le invasioni di popoli nordici, nomadi attratti dal miraggio delle terre italiche, terre del sole. Poi il feudalesimo. Le terre vengono assegnate dall'Imperatore del Sacro Romano Impero, a fedeli e autorevoli famiglie o a ecclesiastici. Avevamo così da un lato i feudatari e dall'altro i servi della gleba, i contadini, privi di ogni « diritto » che passeranno da un feudatario all'altro come « cose ». E questo sistema sociale si protrarrà per secoli.

Civiltà agricola quindi, e artigianale. Solo nell'ottocento avremo i primi tentativi di industrializzazione con il sorgere delle « filande » e delle « tessiture » basate sull'allevamento del baco da seta cui diede impulso il Capitano F. Ulderico della Torre, favorendo l'allevamento e istituendo una « tessitura della seta ». Alcuni arazzi creati a Gradisca si trovano a Parigi nella chiesa di Notre Dame. Anche l'Imperatrice Maria Teresa favorì al massimo l'allevamento dei bachi da seta assegnando terre demaniali ai contadini in loro proprietà solo e finché avessero piantato gelsi e allevato bachi. Esistono ancora nel gradiscano enormi gelsi, chia-

mati « morars di Marie Taresie » quasi a simbolo di possesso della terra. Famose le filande di Sagrado, Farra e Sdraussina.

Nel distretto politico di Gradisca, sulle rive dell'Isonzo cresceva poi spontaneo il salice e da qui i panierai. Molte famiglie della zona si dedicarono alla confezione di cesti. A Fogliano fu istituita una scuola industriale per panierai, e uno dei suoi insegnanti, Carlo Travan pubblicò un testo « Il salice, manuale di viminicoltura ad uso degli alunni di scuole industriali per panierai. L'industria dei cestai nel distretto politico di Gradisca ».

I cesti venivano poi venduti nei mercati.

Agli inizi del 1800 gli Eulabio di Trieste installarono a Gradisca Bruma una fabbrica di smeriglio unica si dice, nell'Impero, (la materia prima è il corindone). All'archivio di Stato di Gorizia ho trovato, manoscritto il Regolamento per gli operai del 1801.

Vi si legge tra l'altro che il lavoro diurno iniziava alle sei e terminava alle diciotto, con un intervallo di mezz'ora al mattino e di un'ora per il pranzo, mentre il lavoro notturno iniziava alle diciannove per terminare alle cinque di mattina con un intervallo di un'ora. Le donne lavoravano solo di giorno. Gli operai lavoravano tre giorni di notte e tre di giorno.

Oggi i cantieri navali di Monfalcone assorbono molta manodopera dal gradiscano. Nelle campagne vigneti e granoturco.




La « zagota » del Collio.




Carro carsolino.




Portale del filatoio di Farra, fondato da Carlo VI. Ora il portale si trova all'ingresso di una villa. (Foto A. Geat).




Un gelso secolare. Li chiamano i gelsi di Maria Teresa a ricordo della distribuzione delle terre demaniali ai contadini finchè avessero allevato bachi da seta.



Lapide a ricordo della costruzione del molino di Farra. Capitano Giacomo Attems.



Punzone in ferro per marcare oggetti (legname ecc.) in segno di proprietà. (Prop. de Carnelli).



Rovine di un filatoio (1915-1918).

Filatura dei cascami di seta

in SAGRADO presso GORIZIA

Regolamento interno di fabbrica

§ 1. Ogni lavorante deve sottometterli all'ordine prescritto in generale dalle leggi esistenti fra padroni ed operai.— Inoltre per il regolare esercizio della fabbrica si dettano le seguenti speciali disposizioni che ogni operaio già col fatto della sua ammissione nella fabbrica si obbliga di osservare scrupolosamente.

§ 2. L'ammissione al lavoro succede sopra domanda a voce dell'operaio presso la direzione della fabbrica.

§ 3. Havvi lavoro di giorno e lavoro di notte. La durata del lavoro di giorno è di 12 ore, cioè dalle 6 ant. a mezzodi e dalla una alle 7 pom.

Il lavoro di notte è di 11 ore; incomincia alle 6 e tre quarti di sera e finisce alle 6 ed un quarto della mattina, con mezz'ora di riposo a mezzanotte.

I lavoranti di notte di una settimana vengono suppliti nella seguente da altrettanti di quelli di giorno, i quali poi finita la settimana riprendono il lavoro di giorno di modo che nessun lavorante attenderà al lavoro di notte, salvo casi eccezionali, per due settimane consecutive.

§ 4. Ogni lavorante deve trovarsi al lavoro all'ora prescritta e non può, senza una speciale permesso, abbandonare il lavoro prima del tempo fissato.

Salvo casi di malattia o di altri impedimenti che devono però venire tosto annunziati, non è permesso d'assentarsi dal lavoro per uno o più giorni.

È poi severamente proibito di mancare al lavoro nei giorni che seggono i festivi.

§ 5. Chi arriva al lavoro più tardi dell'ora prescritta o chi si assenta senza permesso prima del tempo, incorre in una multa di 10 sino a 50 soldi, che gli vengono diffidati dalla sua mercede.

Incorre nella stessa pena colui che trascura il suo lavoro od abbandona durante il lavoro le macchine affidategli.

Chi manca senza motivi plausibili per un'intera giornata dal lavoro viene condannato ad una multa eguale alla sua mercede giornaliera.

Ripetendosi tali mancanze, la pena può essere raddoppiata e commutata in licenziamento dell'operaio.

§ 6. I danni, che l'operaio cagiona alle macchine, utensili o materiali, saranno puniti a seconda della loro importanza.

§ 7. L'operaio viene pagato a giornata od a contratto. La direzione fissa la paga o le condizioni del contratto.

§ 8. I conti degli operai si chiudono ogni mercoledì e vengono pareggiati al sabato seguente.

§ 9. Ogni operaio entrando al servizio si obbliga di restarvi per la durata di due anni. Ad ogni operaio viene fatta una trattenuta sulla mercede a titolo di caparra, e cioè per coloro che hanno una mercede giornaliera non oltrepassante i sessanta soldi, di dieci soldi, per coloro che hanno una mercede maggiore, di quindici soldi per settimana. Tale caparra verrà trattenuta fino a raggiungere fior. 10 per i primi e fior. 15 per gli ultimi.

Lavoranti, i quali già prima del loro accesso nella fabbrica hanno appreso e sono pratici del lavoro, possono dalla direzione venire esonerati dal sottostare alle prescrizioni di questo paragrafo.

§ 10. Inoltre verrà fatta all'operaio una trattenuta del 2 per cento sulla mercede che andrà a totale vantaggio del fondo per gli operai ammalati.

§ 11. Il regolare licenziamento di un operaio per parte della direzione può sempre aver luogo verso un preavviso di 14 giorni e verso restituzione della caparra.

Allorquando l'operaio cade in difetto d'infedeltà, di malizioso danneggiamento alle macchine, utensili o materiali ad esso affidati, d'ubbidienza, d'immoralità, di ripetuta negligenza nel lavoro (§5) o di disobbedienza — la direzione ha il diritto dell'immediato licenziamento dello stesso, licenziamento che va congiunto alla perdita della caparra e della mercede pendente.

§ 12. L'operaio può abbandonare la fabbrica dopo i due anni di servizio stabiliti al paragrafo 9 verso un preavviso di 14 giorni da darli alla direzione in giorno di pagamento: in questo caso l'operaio riceve restituita la sua caparra.

Prima che l'operaio abbia compiuti i due anni di servizio l'abbandono del lavoro andrà sempre congiunto alla perdita della caparra e della mercede pendente. Lo stesso vale anche nel caso che l'operaio abbia compiuti i due anni di servizio, ma che abbandoni il lavoro senza soddisfare alle condizioni sopra prescritte.

Si fa un'unica eccezione quando circostanze di famiglia lo obblighino ad abbandonare il servizio, come pure in tutti quei casi ove la legge accorda lo scioglimento dei contratti di servizio.

§ 13. Le macchine non devono mettersi allorquando sono in movimento.

§ 14. Ogni lavorante è responsabile per tutti gli oggetti che adopera per il suo lavoro. In caso di smarrimento o malizioso danneggiamento è tenuto a rimpiazzare gli oggetti a sue spese.

§ 15. Chi per negligenza od altro eseguirà male il lavoro affidatogli verrà punito con multa a seconda del caso.

§ 16. L'operaio non deve lasciar sparsi per terra o sulle macchine i cascami di seta, ma bensì deve raccogliergli e depositarli nelle ceste o nei cassoni che servono a tal scopo. Ogni operaio deve tener separati i propri cascami — non mescolarli con quelli di altri operai, e consegnarli poi alla persona incaricata di unirli assieme.

§ 17. Il sovversamente vietato il fumare nello stabilimento così pure è proibito il fermarsi in fabbrica a far colazione od a pranzare. Quando la campana dà il segnale indicante la cessazione del lavoro, gli operai, dopo aver poste fuori di movimento le macchine, devono abbandonare le sale destinate al lavoro. I sorveglianti devono abbandonare gli ultimi il lavoro, dopo avere e trovato esaurito tutto in buon ordine.

Operai con essi coperti od altri arnesi simili non possono entrare nello stabilimento.

§ 18. Sorveglianti, capisala, assistenti e simili che trasgredissero a questo regolamento verranno puniti con maggiore severità dei semplici operai. È obbligo degli stessi di restare durante tutto il tempo del lavoro nei locali ad essi assegnati, di sorvegliare il personale dipendente e controllare la qualità del lavoro. Inconvenienti, irregolarità od altro devono venire prontamente portati a conoscenza della direzione.

§ 19. Tutti gli importi tratti dalla mercede a titolo di castighi, qualora non dovessero servire a rifondere danni di materiali, macchine od utensili, vengono valutati ad un fondo speciale che servirà per sovvenzionare gli operai ammalati.

Appreso regolamento darà le norme per l'amministrazione di questo fondo.

§ 20. Ogni operaio deve ubbidire agli ordini della direzione della fabbrica e del personale sorvegliante.

La direzione dal canto suo tratterà l'operaio con benevolenza e cercherà di appoggiarlo.


Sagrado, nel luglio 1875.




Operai della fabbrica di smeriglio, 1835-1895.




Operai della « farie » con maglio ad acqua. (Fot. A. Geat).



Via del mercato. Venditrici di ceste di vimini.



Teste in pietra di mucca e di cavallo esistenti sulla facciata del ex Stalon di Prister, Lazzari. Importatori di mucche e cavalli dall'Austria - Ungheria.



Recipiente in pietra per misurare il quantitativo di granoturco, « pesenâl » (15 litri), misura gradiscana. (Lapidario).



« Pesenâl » (non finito), 1509. (Lapidario).